

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Società per azioni**CIRCOLARE N. 1269**

Oggetto: Conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni mediante estinzione anticipata e contrazione di nuovi prestiti.

PREMESSA

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile a concedere finanziamenti (di seguito "Nuovi Prestiti") a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dei prestiti concessi dalla CDP in data successiva al 31 dicembre 1996, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") o assegnati alla gestione separata della CDP ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 (di seguito "Prestiti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

1. Ambito soggettivo e oggettivo

I Prestiti Originari in ammortamento al 1° gennaio 2007 che possono essere convertiti in Nuovi Prestiti sono connotati, alla data del 1° luglio 2007, dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) soggetti mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito "Enti");
- b) identità tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono inclusi i prestiti con più di un pagatore);
- c) concessi successivamente al 31 dicembre 1996 e sino al 31 gennaio 2005;
- d) a tasso fisso con tasso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,45 per cento o a tasso variabile con maggiorazione sulla Media Euribor pari o superiore a 0,10 punti percentuali annui¹;
- e) scadenza non inferiore al 31 dicembre 2013;
- f) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 10.000,00 euro;
- g) non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere convertiti i Prestiti Originari che presentino una delle caratteristiche seguenti:

- I. già convertiti o rinegoziati nei precedenti programmi del 2003, 2005 o 2006;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. soggetti mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- IV. soggetti mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti

Gli Enti possono convertire ciascun Prestito Originario a tasso fisso in un Nuovo Prestito a tasso fisso e ciascun Prestito Originario a tasso variabile in un Nuovo Prestito a tasso fisso o a tasso variabile.

¹ Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4 punto c).

La somma prestata del Nuovo Prestito (intesa come importo nominale del Nuovo Prestito) relativa alla **conversione del Prestito Originario a tasso fisso** è pari alla differenza tra l'importo del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2007, successivamente al pagamento della rata in scadenza a quella data, aumentata dell'eventuale indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata del Prestito Originario. Il Nuovo Prestito è destinato in tal caso:

- a) al pagamento del debito dell'Ente, pari alla differenza, se positiva, tra il capitale erogato ed il capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2007, successivamente al pagamento della rata in scadenza in quella data (di seguito "Somma Prestata per Estinzione Debito"); qualora l'importo del capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2007, successivamente al pagamento della rata in scadenza, fosse superiore all'importo erogato, la differenza viene corrisposta dalla CDP all'Ente;
- b) alla realizzazione dell'investimento per il quale era stato concesso il Prestito Originario (di seguito "Somma Prestata per l'Investimento");
- c) al pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto dall'Ente per l'estinzione anticipata del Prestito Originario così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 (di seguito "Indennizzo").

La somma prestata del Nuovo Prestito relativo alla **conversione del Prestito Originario a tasso variabile** è pari alla differenza tra il capitale concesso del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2007, successivamente al pagamento della rata in scadenza a quella data ed è destinata a quanto indicato nei precedenti punti a) e b).

Gli Enti, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, possono scegliere tra durate di 5 anni e sei mesi, 10 anni e sei mesi, 15 e sei mesi, 20 anni e sei mesi, 25 anni e sei mesi o 30 anni e sei mesi.

La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei Nuovi Prestiti è fissata al 1° luglio 2007. Le rate del nuovo prestito (di importo costante nel caso di Nuovo Prestito a tasso fisso) sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale (di importo costante nel caso di Nuovo Prestito a tasso variabile) e quota interessi, da corrisponderci il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 31 dicembre 2007.

I Prestiti Originari vengono convertiti in Nuovi Prestiti alle condizioni determinate dalla CDP in funzione delle caratteristiche dei Prestiti Originari, della durata dei Nuovi Prestiti e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione.

I Nuovi Prestiti, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di conversione, sono regolati dalla Circolare della CDP n. 1255 per i prestiti ordinari di scopo, a tasso fisso e a tasso variabile, a carico degli enti locali, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

3. Procedura di adesione

La procedura di adesione si articola in tre fasi distinte:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;
- 3) perfezionamento del contratto;

3.1 Scelta delle condizioni

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2007 e il 15 giugno 2007 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e le condizioni settimanali² alle quali è possibile aderire tramite il suo sito internet www.cassaddpp.it in una sezione dedicata all'operazione, utilizzando un

² Le condizioni saranno fissate settimanalmente a partire dal 9 maggio 2007.

apposito applicativo informatico di gestione. In particolare, per la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso, la CDP determina, il 9 maggio 2007 e il 6 giugno 2007, l'importo dell'eventuale Indennizzo a valere sulla somma prestata dei Nuovi Prestiti corrispondenti³.

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente (di seguito "Utente") accede all'applicativo suddetto mediante le credenziali utilizzate per il servizio InCDP⁴, dichiara la posizione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 4 punto a) e seleziona il tipo di operazione che intende effettuare, tra quelle sotto elencate:

- conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso;
- conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile;

L'Utente, che abbia scelto la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso:

1. seleziona i Prestiti Originari che intende convertire in Nuovi Prestiti;
2. indica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti (necessariamente a tasso fisso), la durata prescelta;
3. prende visione delle condizioni applicate dalla CDP per la conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti a tasso fisso per quella settimana;
4. conferma di voler accettare e fissare tali condizioni⁵;
5. stampa il relativo contratto di conversione (codice 03/13.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari a tasso fisso che l'Ente intende convertire in Nuovi Prestiti (di seguito "Elenco Prestiti 03/13.00/001.00").

L'Utente, che abbia scelto la conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile:

1. seleziona i Prestiti Originari che intende convertire in Nuovi Prestiti;
2. indica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti, la tipologia di tasso (fisso o variabile) e la durata prescelta;
3. prende visione delle condizioni applicate dalla CDP per la conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti a tasso fisso o a tasso variabile per quella settimana;
4. conferma di voler accettare e fissare tali condizioni⁵;
5. stampa il relativo contratto di conversione (codice 03/14.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari a tasso variabile che l'Ente intende convertire in Nuovi Prestiti (di seguito "Elenco Prestiti 03/14.00/001.00").

L'Elenco Prestiti 03/13.00/001.00 indica per ciascun Nuovo Prestito, tra l'altro, la somma prestata, il tasso d'interesse fisso e la durata.

L'Elenco Prestiti 03/14.00/001.00, articolato in due tabelle distinte, una per i Nuovi Prestiti a tasso fisso e una per i Nuovi Prestiti a tasso variabile, indica per ciascun Nuovo Prestito, tra l'altro, la somma prestata, il tasso fisso d'interesse o la maggiorazione sulla media Euribor, a seconda della tipologia di tasso prescelta e la durata. Gli Elenchi Prestiti 03/13.00/001.00 e 03/14.00/001.00 contengono altresì la dichiarazione dell'Ente in merito al

³ Per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 9 maggio e le 11:59 del 6 giugno 2007 viene utilizzato il calcolo dell'eventuale indennizzo del 9 maggio 2007 mentre per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 6 giugno e le 11:59 del 15 giugno 2007 viene utilizzato quello del 6 giugno 2007.

⁴ Ove le credenziali non siano già disponibili, gli Enti potranno inoltrare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica info.rimodulazione@cassaddpp.it specificando nell'oggetto: "Rimodulazione Enti locali 2007/1 - richiesta credenziali d'accesso". In ogni caso, durante il primo collegamento, l'applicativo richiederà conferma dei dati anagrafici e dell'indirizzo e-mail specificati al momento della registrazione.

⁵ L'applicativo provvederà in tal caso all'invio, all'indirizzo e-mail specificato al momento della registrazione, di un messaggio di conferma del completamento della fase di scelta delle condizioni.

rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 4 punto a) e riportano la data e l'orario in cui sono state fissate le condizioni.

3.2 Domanda di adesione

L'Ente che intende aderire alla proposta di conversione deve far pervenire alla CDP, entro il 18 giugno 2007, la seguente documentazione:

- la domanda di estinzione anticipata dei Prestiti Originari a tasso fisso e a tasso da convertire in Nuovi Prestiti concessi dalla CDP (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP);
- la proposta contrattuale di conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso (codice 03/13.00/001.00), in duplice copia composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l'Elenco Prestiti 03/13.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari a tasso fisso da convertire in Nuovi Prestiti a tasso fisso;
- la proposta contrattuale di conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile (codice 03/14.00/001.00), in duplice copia composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l'Elenco Prestiti 03/14.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni, alle tipologie di tasso e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari a tasso fisso da convertire in Nuovi Prestiti a tasso fisso o a tasso variabile;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva la conversione dei Prestiti Originari mediante la contrazione dei Nuovi Prestiti, si esprime parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva la conseguente iscrizione in bilancio;
- la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, redatta secondo i modelli disponibili nel sito internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti società per azioni - Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici - Rimodulazione Enti locali 2007/1 - via Goito, 4 - 00185 Roma, tramite corriere o per posta, mediante raccomandata a/r. Ai fini del rispetto del termine del 18 giugno 2007, farà fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.

3.3 Perfezionamento del contratto

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Nuovo Prestito - ricevute dalla CDP medesima entro il 18 giugno 2007.

La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP, entro il 30 giugno 2007, sancisce il perfezionamento del Contratto relativo ai Nuovi Prestiti.

Allo scopo di garantire il buon esito dell'operazione, si ricorda che i soli documenti validi ai fini contrattuali sono gli Elenchi Prestiti di cui al precedente punto 3.1 (codici 03/13.00/001.00 e 03/14.00/001.00) e non già la stampa delle schermate proposte dall'applicativo informatico.

4. Limitazioni

La conversione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, deve rispettare il limite stabilito dall'art. 204 comma 1 del T.U.E.L. e successive modifiche ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della Regione a statuto speciale o dalla legge della Provincia autonoma nel cui territorio l'Ente è situato. In caso contrario, l'Ente può convertire i Prestiti Originari unicamente in Nuovi Prestiti, ciascuno di durata non superiore alla durata residua del Prestito Originario aumentata di 5 anni;
- b) le richieste di riduzione, variazione di ente pagatore o diverso utilizzo dei Prestiti Originari, per i quali l'Ente ha chiesto la conversione, pervenute dopo il 1 gennaio 2007, non avranno effetto sui corrispondenti Nuovi Prestiti;
- c) la CDP, infine, si riserva di modificare alcune delle condizioni e delle opzioni offerte per la conversione e indicate nella presente circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.


5. Adempimenti successivi

Per la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso e a tasso variabile è previsto che:

- qualora nel periodo compreso tra il 9 maggio ed il 15 giugno 2007⁶, un Prestito Originario a tasso fisso, convertito in un Nuovo Prestito a decorrere dal 1 luglio 2007, venga erogato, in tutto o in parte, la CDP ridetermina e notifica all'Ente attraverso apposito elenco (di seguito "Elenco Ricognitivo 03/13.00/001.00"), successivamente al 15 giugno 2007, fra gli altri, la Somma Prestata per Estinzione Debito, la Somma Prestata per l'Investimento, l'Indennizzo la somma prestata e il piano di ammortamento del corrispondente Nuovo Prestito a modifica di quanto riportato nell'Elenco Prestiti 03/13.00/001.00. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione, rispetto a quanto già calcolato in precedenza, del capitale erogato del Prestito Originario. Per ciascun Nuovo Prestito indicato nell'Elenco Ricognitivo 03/13.00/001.00, l'Ente deve far pervenire alla CDP, entro il 30 giugno 2007, la delegazione di pagamento in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento a ciascun Nuovo Prestito relativamente al quale non sia pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.
- Qualora nel periodo compreso tra il 9 maggio ed il 15 giugno 2007⁵, un Prestito Originario a tasso variabile, convertito in un Nuovo Prestito a decorrere dal 1 luglio 2007, venga erogato, in tutto o in parte, la CDP ridetermina e notifica all'Ente attraverso apposito elenco ("Elenco Ricognitivo 03/14.00/001.00"), successivamente al 15 giugno 2007, la Somma Prestata per Estinzione Debito e la Somma Prestata per l'Investimento a modifica di quanto riportato nell'Elenco Prestiti 03/14.00/001.00. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione, rispetto a quanto già calcolato in precedenza, della capitale erogato del Prestito Originario.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonino Turicchi



⁶ Dal 9 maggio al 30 giugno 2007 per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 10 maggio e le 11:59 del 6 giugno 2007 ovvero dal 6 giugno al 30 giugno 2007 per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 6 giugno e le 11:59 del 15 giugno 2007.